

Si segnala la seguente, importante modifica all'art. 125 c.p.c., riguardante il contenuto degli atti di parte:

*l'art. 25 della legge 12.11.2011, n. 183, ha modificato il primo comma dell'art. 125 c.p.c. nel senso che "a) all'art. 125, primo comma, le parole <il proprio indirizzo di posta elettronica certificata> sono sostituite dalle seguenti <l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine>".*

*Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25, "le disposizioni si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Siccome, ai sensi dell'art. 36, la legge è entrata in vigore il 1 gennaio 2012, bisognerà mettere l'indirizzo pec del singolo difensore a partire dal 31 gennaio 2012.*

*La disposizione merita particolare rilievo, in quanto il mancato rispetto della stessa porta alla sanzione dell'aumento della metà del contributo unificato.*

*Pertanto, non sarà più sufficiente indicare il pec dello studio, ma bisogna inserire il pec proprio del singolo difensore risultante dall'atto, già comunicato al proprio ordine.*

Karl Pfeifer